

Indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l'emergenza del virus COVID-19

Facendo seguito alle disposizioni generali di cui ai D.P.C.M. relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le disposizioni impartite dalle autorità locali, si adottano le seguenti indicazioni di dettaglio valide per il medesimo periodo di emergenza di cui ai Decreti, tenuto conto che per alcune problematiche si attendono ulteriori e specifiche disposizioni Ministeriali che verranno tempestivamente comunicate:

1. tutte le disposizioni inerenti prestazioni socio-sanitarie devono essere adottate in accordo con le Aziende Sanitarie Regionali, in particolare con i Distretti Sanitari e le diverse unità di valutazioni multidimensionali competenti anche in relazione alla possibile riorganizzazione dei servizi;
2. a seguito dell'eventuale riconversione\riorganizzazione dei servizi socio sanitari, gli Enti gestori corrispondono le risorse per le attività effettivamente rese nei limiti degli accordi economici già in essere con le ASR. Gli Enti gestori rendicontano, quindi, alle ASR, per la parte di competenza, le spese sostenute nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
3. le disposizioni inerenti servizi e prestazioni di inclusione sociale o di inserimento lavorativo che prevedono la **collaborazione** con i Centri per l'Impiego devono essere preventivamente concordate con gli stessi;
4. **segretariato sociale, servizio sociale professionale, Punti Unici di Accesso (comunque chiamati) e Sportelli per il Reddito di Cittadinanza:** servizi attivi con il contingentamento degli accessi. Per le attività programmabili si privilegia il contatto telefonico e l'accesso su appuntamento;
5. **incontri in luogo neutro per minori e rientri a domicilio dalle strutture residenziali:** sospensione dell'attività fino al termine dell'emergenza; deve essere comunque garantita la possibilità di chiamata e/o, laddove possibile, di video-chiamata; la Regione invia comunicazione scritta in merito alle presenti indicazioni al Tribunale per i Minorenni, alla Procura presso il TM ed a tutti i Tribunali ordinari, nonché alla Sezione competente della Corte d'Appello di Torino, nel superiore interesse dei minori di cui trattasi, e trasmetterà ogni successivo aggiornamento;
6. **centri diurni (qualsiasi utenza):** sospensione dell'attività in linea generale. Nel caso sussistano utenti i cui familiari non sono nella possibilità di seguirli a casa, il personale del servizio, adottate tutte le cautele del caso, segue l'utente a domicilio. A rotazione per piccoli numeri (max 5 compresi gli operatori) gli utenti possono essere seguiti anche nei centri diurni, mantenendo scrupolosamente la distanza di sicurezza di almeno 1,5 m. e attenendosi a tutte le norme di cautela previste dal Ministero e dalla Regione Piemonte;
7. **centri diurni per particolari patologie:** per i casi di particolare complessità, quali ad esempio Alzheimer, autismo e simili, adottate tutte le cautele del caso, si deve mantenere la presa in carico dei soggetti e l'attività stessa dei centri;
8. **educativa territoriale per minori e disabili:** sospensione del servizio per le attività ludiche, aggregative e di socializzazione. L'attività prosegue per gli interventi di tutela, monitoraggio e di carattere socio-sanitario anche al fine di garantire la riconversione di altri



interventi (es. Centri diurni). Adottate tutte le cautele del caso, si mantiene il contatto con l'utenza;

9. assistenza domiciliare per adulti e minori con disabilità e anziani autosufficienti e non autosufficienti: l'attività prosegue, adottate le dovute cautele, in modo da mantenere un costante contatto con l'utenza e garantire i servizi essenziali (es. pasti a domicilio);

10. centri antiviolenza: servizio attivo con il contingentamento degli accessi e potenziamento del servizio di risposta telefonica, attraverso il numero verde già attivo o cellulare dedicato. Per gli sportelli si dispone la sospensione delle attività;

11. centri per la famiglia: sospensione dell'attività fino al termine dell'emergenza, salvo appuntamenti per attività indifferibili;

12. strutture residenziali per minori, anziani, disabili, donne vittime di violenza: i servizi residenziali sono trattati dal D.P.C.M. del 8/03/2020 per i quali è limitato l'accesso dei visitatori e di ogni utenza esterna secondo le disposizioni delle singole Direzioni sanitarie o del Responsabile di struttura. E' possibile comunque interdire l'accesso ai visitatori. Deve essere comunque garantita la possibilità di chiamata e/o, laddove possibile, di video-chiamata. Gli operatori, adottate le dovute cautele del caso, devono comunque garantire l'assistenza continuativa agli ospiti. I titolari dei servizi devono garantire la copertura degli operatori eventualmente mancanti;

13. attività per coppie aspiranti all'adozione: i corsi programmati sono rinviati secondo il calendario da concordarsi con gli uffici regionali competenti. Le attività istruttorie e i colloqui proseguono adottate tutte le cautele del caso;

14. tirocini di inclusione e PASS: sospensione dell'attività in linea generale salvo se il servizio proponente ed il soggetto ospitante possono garantire le condizioni di massima sicurezza in linea con le disposizioni nazionali e regionali vigenti. Analoghe disposizioni si applicano per i percorsi attivati tramite il programma We.Ca.Re;

15. affidamenti diurni: adottate le dovute cautele, prosecuzione dell'attività, salvo superiore interesse dei minori di cui trattasi;

16. centri di accoglienza ed altri servizi per i senza dimora: l'attività prosegue, adottate le dovute cautele, in modo da mantenere un costante contatto con l'utenza e garantire i servizi essenziali.

Altre indicazioni:

In merito alla

di

~~Al fine di garantire l'erogazione dei servizi è facoltà~~ la sospensione delle ferie e dei congedi del personale professionale necessario a garantire i servizi essenziali di assistenza e previdenza sociale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 146/90 e s.m.i..
si richiamano

Gli operatori in disponibilità da servizi temporaneamente sospesi o ad attività ridotta, a seguito di precise disposizioni da parte dei responsabili dei servizi, sono destinati a coprire operatori mancanti nei servizi, con priorità per i servizi residenziali.



ALLEGATO A

Ciascun Ente gestore dei servizi sociali:

- è autorizzato ad emanare apposite direttive organizzative e di dettaglio per i propri dipendenti, in linea con le direttive nazionali di cui ai D.P.C.M. sopra richiamati;
- nel rispetto delle indicazioni nazionali di tutela della salute con particolare riguardo alla popolazione a rischio, attiva la rete di volontariato e del terzo settore dei propri territori per garantire un'azione di monitoraggio e supervisione delle utenze fragili a domicilio.

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si rimanda all'autonomia organizzativa e alla responsabilità dei singoli Enti.

Per situazioni di necessità ed urgenza, l'Assessore regionale competente, sentita l'unità di crisi regionale può fornire indicazioni integrative e suppletive, nei limiti dei provvedimenti normativi, alle presenti direttive.



